

255

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 9. Giugno 1862.
dal Ministro Delle Finanze*

OGGETTO

*Applicazione delle disposizioni delle leggi 5.9. luglio
1859 e 3. Dic. 1861. alle tasse di ogni specie.*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Santocanale
» 2° Abatemarco
» 3° Cavallini
» 4° Mazzoni
» 5° Scalini
» 6° Sandomini
» 7° Casaretto
» 8° Finchi
» 9° Paternostro

Relatore *Cavallini*

Adottata nella tornata del *23. Luglio 1862.*

Ministero delle Finanze

Signor

Si è mosso il dubbio se per le tasse di registro e bollo e per le altre accise che furono regolate colle quattro leggi del 21 aprile e 6 maggio ultimo n.º 585. 586. 587. 593, possa continuarsi l'applicazione dello aumento del decimo stabilito in favore di sovrimposta di guerra colle leggi del 5 e 9 luglio 1859, e 5. Gennaio 1861. Questo dubbio riceve una certa consistenza dalla circostanza che nelle citate leggi sul decimo di guerra, e segualtamente in quelle del 5 e 9 luglio 1859, non si fa menzione delle tasse sulle quali si volle applicata la sovrimposta di guerra, furono tassativamente indicate le relative leggi Pariarie, le quali ora hanno cessato di esistere.

Per più si è notato che nelle nuove leggi si sono introdotte alcune categorie di tasse, le quali comunque converrà con quelle avvenute dalle due leggi del 1859 non

erano però in imposte in contemplato
Dalle leggi anteriori, e quindi più forte
corse in questa parte il dubbio per
l'applicazione del decimo di guerra.
Vorrei facendo valere la considerazione che
colle nuove leggi non si è creato un nuovo
sistema di imposte indirette, ma si sono
soltanto modificati quelli che esistevano
nelle varie provincie del Regno, il Governo
del Re potrebbe sperare che in tal risolta
in suo favore le risorse cambierebbero.

Ma in caso di tanto momento, e mentre
ciò hanno potuto fare sicuro appoggio sopra
tutte indistintamente le risorse che il
particolismo del Parlamento ha pro-
curato e sta procurando al pubblico Tesoro,
sembra più che mai opportuno ed ur-
gente di rimuovere ogni sorta d'incer-
tezza col mezzo di una interpretazione
legislativa, che eliminando qualsivoglia
dubbio al riguardo, estenda le disposi-
zioni delle leggi sul decimo di guerra
a tutte quante le tasse state imposte
Dalle nuove leggi per qualunque diversa

ne sia la denominazione, e diverso di
il modo di applicazione e riscossione.
Questo è lo scopo del progetto di legge
cui onore di sottoporre alle vostre deli-
berazioni pregandovi di volerlo esaminare
con qualche urgenza sul riflesso che
le nuove leggi a cui si riferisce il pre-
sente schema si trovano già in vigore
dal primo del corrente mese.

N 238.

Progetto di legge presentato dal Ministero delle
Finanze (tella)

Applicazione delle disposizioni delle leggi
n. 29 luglio 1879 e n. 2 dicembre 1874
alle tasse di gabellaggio spicci.

Trenta del g. Sijus 1861.

Ministero delle Finanze

Progetto di legge

Art. unico

Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859.

At. 3482, e 3487. e 5. Dicembre 1861. At. 362

sull' aumento del dieci per cento a titolo di
surrimposta di guerra, saranno anche ap-
plicate in tutte le Provincie del Regno alle
tasse di qualsivoglia specie, così fisse come
proporzionali, e pagabili in via di abbona-
mento che sono imposte dalle seguenti leggi:

1. Legge 21 aprile 1862. At. 585. sulle tasse
di registro;

2. Legge 21 aprile 1862. At. 586. sulle tasse
di bollo;

3. Legge 21 aprile 1862. At. 587. sulle tasse
di manomorta;

4. Legge 6 maggio 1862. At. 593. sulle tasse
ipotecarie.

L'aumento del decimo sarà applicabile dal
giorno dell'attivazione di ciascuna delle
precitate leggi.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE**presentato dal ministro delle finanze****(SELLA)**

nella tornata del 9 giugno 1862

**Applicazione delle disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859
e 5 dicembre 1861 alle tasse di qualsivoglia specie.**

SIGNORI,

Si è mosso il dubbio se per le tasse di registro e bollo e per le altre accessorie che furono regolate colle quattro leggi del 21 aprile e 6 maggio ultimo n° 585, 586, 587, 593, possa continuarsi l'applicazione dello aumento del decimo stabilito a titolo di sovrimposta di guerra colle precedenti leggi del 5 e 9 luglio 1859 e 5 dicembre 1861.

Questo dubbio riceve una certa consistenza dalla circostanza che nelle citate leggi sul decimo di guerra e segnatamente in quelle del 5 e 9 luglio 1859, colla designazione delle tasse sulle quali si volle applicata la sovrimposta di guerra, furono tassativamente indicate le relative leggi daziarie, le quali ora hanno cessato intieramente di esistere.

Che più si è notato che nelle nuove leggi si sono introdotte alcune categorie di tasse, le quali, comunque congeneri con quelle accennate dalle due leggi del 1859, non erano però nè imposte nè contemplate dalle leggi anteriori, e quindi più forte forse in questa parte il dubbio per l'applicazione del decimo di guerra.

Forse facendo valere la considerazione che colle nuove leggi non si è creato un nuovo sistema d'imposte indirette, ma si sono soltanto modificati quelli che esistevano nelle varie provincie del regno, il Governo del Re potrebbe sperare di veder risolte in suo favore le insorte dubbiezze.

(235)

Ma in cosa di tanto momento, e mentre dobbiamo poter fare sicuro assegno sopra tutte indistintamente le risorse che il patriottismo del Parlamento ha procurato, e sta procurando al pubblico tesoro, sembra più che mai opportuno ed urgente di rimuovere ogni sorta d'incertezza col mezzo di una interpretazione legislativa, che eliminando qualsivoglia dubbio al riguardo, estenda le disposizioni delle leggi sul decimo di guerra a tutte quante le tasse state introdotte dalle nuove leggi, per quantunque diversa ne sia la denominazione o diverso sia il modo di applicazione e riscossione.

Questo è lo scopo del progetto di legge che mi onore di sottoporre alle vostre deliberazioni, pregandovi di volerlo esaminare con qualche urgenza sui riflessi che le nuove leggi a cui si riferisce il presente schema si trovano già in vigore dal primo del corrente mese.

Il Presidente della Camera dei Deputati
G. B. B. B.

1870

Il Presidente della Camera dei Deputati
G. B. B. B.

Il Presidente della Camera dei Deputati
G. B. B. B.

al
del
VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

del
RE D'ITALIA

art. unico
Articolo unico.

Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, n° 3482 e 3487, e 5 dicembre 1861, n° 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovrimposta di guerra, saranno anche applicate in tutte le provincie del regno alle tasse di qualsivoglia specie così fisse come proporzionali e pagabili in via di abbonamento che sono imposte dalle seguenti leggi:

- 1° Legge 21 aprile 1862, n° 585, sulle tasse di registro;
 - 2° Legge 21 aprile 1862, n° 586, sulle tasse di bollo;
 - 3° Legge 21 aprile 1862, n° 587, sulle tasse di manomorta;
 - 4° Legge 6 maggio 1862, n° 593, sulle tasse ipotecarie.
- L'aumento del decimo sarà applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi.

art. unico
Le disposizioni in
ca
ca

sono anche
coperti la parte patrimoniale

L'aument del decimo è applicato in ca

N^o 29A

Comuni —

Sant'Anna, Abatoneo, Bualini,
Mayoni, Sulini, Sant'Anna,
Carnello, Nicchi, Paternoster

Trattato del 19 luglio 1862

Comuni

(1862)

Trattato

Pelloni

SESSIONE 1861

N° 255-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**SANTOCANALE, ABATEMARCO, CAVALLINI, MAZZONI, SCALINI,
SANDONNINI, CASARETTO, NINCHI, PATERNOSTRO**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 9 luglio 1862

**Applicazione delle disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859
e 5 dicembre 1861 alle tasse di qualsivoglia specie.**

Tornata del 15 luglio 1862

SIGNORI! — L'imperiosa necessità di provvedere alli più stringenti bisogni dell'erario nazionale hanno determinato il Parlamento ad estendere in questa stessa Sessione la sovrimposta di guerra a tutte le provincie dello Stato.

Le modificazioni legislative, subito dopo introdotte nelle tasse di registro, di bollo, di manomorta e di ipoteca, erano dettate dallo stesso intento di sopperire alle sempre crescenti angustie delle pubbliche finanze.

Niuno adunque può rinvocare in dubbio, che intendimento del Parlamento nello ammettere codeste varianti sia stato quello di mantenere fermo in tutta la sua pienezza l'aumento del decimo già prima in vigore.

Ma dal momento che viene a risultare, essere insorta dubbiezza, e che il dubbio prese maggiore forza per la presentazione da parte del Governo del Re d'un apposito progetto di legge, è dovere nostro di risolvere prestamente l'incertezza mediante atto di legislativa interpretazione.

Ed egli è perciò che, come gli uffizi, così i vostri Commis-

(255-A)

sari non esitarono a pronunciarsi in senso favorevole al progetto.

Vi fu chi negli uffici mostrò desiderio, che alla discussione di questo precedesse l'altro progetto di legge, d'iniziativa di un nostro onorevole collega, e che ha per precipuo scopo di far cessare nelle provincie meridionali le differenze più salienti, per quanto ha tratto alla legge sulla tassa di bollo, le quali, a cagione della diversa processura giudiziale colà in osservanza, attualmente gravitano su quelle popolazioni.

Ma spettando soltanto alla Camera lo stabilire l'ordine del giorno delle sue tornate, la vostra Commissione crede d'aver soddisfatto al compito suo col limitarsi a farvene cenno.

Appena poi è il caso di avvertire che la soppressione nell'articolo unico del progetto che vi è proposta delle parole — così fisse come proporzionali e pagabili in via di abbonamento — non ha altro scopo tranne quello di rendere più chiara la dispositiva della legge, poichè evidentemente esse sono per lo meno affatto superflue.

CAVALLINI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, e 5 dicembre 1861, n° 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovrimposta di guerra, saranno anche applicate in tutte le provincie del regno alle tasse di qualsivoglia specie così fisse come proporzionali, e pagabili in via di abbonamento che sono imposte dalle seguenti leggi:

- 1° Legge 21 aprile 1862, n° 585, sulle tasse di registro;
 - 2° Legge 21 aprile 1862, n° 586, sulle tasse di bollo;
 - 3° Legge 21 aprile 1862, n° 587, sulle tasse di manomorta;
 - 4° Legge 6 maggio 1862, n° 595, sulle tasse ipotecarie.
- L'aumento del decimo sarà applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, e 5 dicembre 1861, n° 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovrimposta di guerra, sono anche applicate in tutte le provincie del regno alle tasse di qualsivoglia specie, che sono imposte dalle seguenti leggi:

- 1° Legge 21 aprile 1862, n° 585, sulle tasse di registro;
 - 2° Legge 21 aprile 1862, n° 586, sulle tasse di bollo;
 - 3° Legge 21 aprile 1862, n° 587, sulle tasse di manomorta;
 - 4° Legge 6 maggio 1862, n° 595, sulle tasse ipotecarie.
- L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi.

Approvata nella Camera del 29. Luglio 1862.

Pelloni



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto
di Legge per la risoluzione di alcuni dubbi circa
l'applicazione della Legge in data del 3. g. Luglio 1859,
e 5. Dicembre 1861. sulla successione del Reame di guerra
sia presentato al Parlamento Nazionale dal Ministro delle
Finanze che incarichiamo di proporre i motivi e di
sostenere la discussione.
Dati a Roma addi 8. Giugno 1862

Giulio Sella